



LICEO "RAMBALDI - VALERIANI - ALESSANDRO DA IMOLA"

Sede Centrale: Via Guicciardini, n. 4 – 40026 Imola (BO)

Liceo Classico: Via G. Garibaldi, n. 57/59 – 40026 Imola (BO) – Fax 0542 613419- Tel. 0542 22059

Liceo Scientifico: Via F. Guicciardini, n. 4 – 40026 Imola (BO) – Fax 0542 23103 - Tel. 0542 659011.

Liceo Linguistico, delle Scienze Umane e con opzione Economico Sociale:

Via Manfredi, n. 1/a – 40026 Imola (BO) – Fax 0542 23892 - Tel. 0542 23606

[www.imolalicei.gov.it](http://www.imolalicei.gov.it) - [✉ bops17000b@istruzione.it](mailto:bops17000b@istruzione.it)

c.f. 90049440374 - Codice Univoco UFK2WD



## PROCEDURA E REGOLAMENTO DI SORVEGLIANZA SUL DIVIETO DI FUMO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE



**SMOKE  
FREE  
ZONE**



**1. OGGETTO:**

La presente procedura ha per oggetto l'attuazione, nel Liceo "Rambaldi – Valeriani - A. da Imola" di Imola, della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo e persegue il fine primario della "tutela della salute dei non fumatori", nonché la prevenzione dei danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco.

**2. CAMPO DI APPLICAZIONE:**

La normativa vigente prevede il divieto totale di fumo nelle "scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione ..." e conseguentemente è vietato fumare in tutti i locali chiusi e nelle aree esterne di pertinenza del Liceo "Rambaldi – Valeriani - A. da Imola" di Imola. E' inoltre vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche " anche nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione".

Nei luoghi in cui vige il divieto sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo.

**3. DOCUMENTI E RESPONSABILITÀ:**

Copia della presente procedura verrà esposta all'albo.

**DIRIGENTE SCOLASTICO ed R.S.P.P.** sono responsabili della corretta applicazione di questa procedura.

**4. RIFERIMENTI NORMATIVI:**

Il presente documento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584;
- C.M. n. 05.10.1976, n. 69;
- Legge 689/1981;
- D. P. C. M. 14/12/1995;
- Decreto Legislativo 30.12.1999, N. 507;
- legge 28/12/2001, n. 448;
- Legge 16.01.2003, n. 3 ed integrazioni;
- Legge 31.10.2003, n. 306;  
Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04
- Legge 30.12.2004, n. 311;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 25.01.2005;
- Legge Finanziaria 2005;
- D.I. del 01.02.2001, n. 44;
- D.L.vo 30.03.2001, 165;
- C.C.N.L. del 29.11.2007 - Comparto Scuola
- Decreto Legislativo 81/2008
- CCNL scuola
- D.L. 12 settembre 2013 n°104 convertito in LEGGE 8 novembre 2013, n. 128

## **5. FINALITA':**

Il presente documento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione, dal Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche apportate dal D. Leg.vo 81/2008;
- b) prevenire l'abitudine al fumo;
- c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;
- f) promuovere attività educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute ed opportunamente integrate nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) dell'Istituzione Scolastica;
- g) far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti, in tutti i locali, nelle strutture ed in tutte le aree esterne di pertinenza;

## **6.SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO ED ALLA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI:**

I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico nelle persone dei docenti e di tutte le unità del personale ATA.

I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola ed alla irrogazione di sanzioni, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.

E' compito dei responsabili preposti:

- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.
- Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

L'incaricato preposto non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata al Dirigente con comunicazione protocollata riservata).

Gli agenti accertatori incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina. Tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.

**TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO HA L'OBBLIGO DI SORVEGLIARE SULL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO. IL PERSONALE CHE VENGA MENO AL PROPRIO DOVERE DI VIGILARE POTRA' ESSERE SANZIONATO DISCIPLINARMENTE.**

#### **7.SANZIONI:**

Le misure sanzionatorie applicabili sono quelle previste dall'art. 7 della legge n. 584/1975 e successive modificazioni, aumentate nella misura prevista dalla legge n. 311/2004 "Legge finanziaria 2005" (art. 1, comma 190 e 191) ovvero:

- per i trasgressori al divieto di fumo si applicano le seguenti sanzioni amministrative (L. 584/1975 art.7):

■ da € 27,50 a € 275,00 in caso di violazione del divieto di fumare.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età.

- per i soggetti incaricati dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto e irrogare le sanzioni per l'infrazione:

■ da € 220,00 a € 2.200,00 .

**I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste e in osservanza al Regolamento disciplinare, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.**

Tutti gli studenti (minorenni e maggiorenni) inoltre dovranno rigorosamente rispettare il divieto di uscire dalle aree esterne di pertinenza della scuola. L'inosservanza di questo divieto sarà sanzionato disciplinamente (la sanzione, obbligatoria, sarà comminata dal Consiglio di Classe applicando il regolamento di disciplina).

#### **8. PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI:**

Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

- A. in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo - Liceo "Rambaldi – Valeriani – A. da Imola" Imola (BO) verbale N.\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_);
- B. direttamente presso la tesoreria Provinciale competente per territorio;
- C. presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta (Raccomandata A/R), la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

#### **9.CONTESTAZIONE VIOLAZIONE DIVIETO FUMO**

Art. 2 della Legge 689/81:

La violazione al divieto di fumare nella scuola da parte di un minorenne va contestata (da parte dell'incaricato) direttamente al personale che ha in quel momento l'obbligo di sorveglianza (culpa in vigilando), nonché al Dirigente scolastico che risponde in solido, per conto dell'istituzione da lui rappresentata (culpa in organizzando). **Nel caso in cui l'istituzione scolastica abbia attuato un'adeguata formazione contro il tabagismo, un sistema di vigilanza (nomina preposti) e di informazione (cartelli), i genitori di uno studente minore di 18 anni che commette l'illecito (culpa in educando) dovranno far fronte alla sanzione amministrativa irrogata. Lo studente maggiorenne che compie l'illecito dovrà farsi carico della sanzione.**

## **10. PROCEDURA DI ACCERTAMENTO:**

- La violazione deve essere contestata immediatamente (consegna di una copia del verbale);
- Se ciò non è possibile va notificata entro trenta giorni mediante Raccomandata A/R a cura della scuola;
- Il verbale è sempre in triplice copia:  
una per il trasgressore (consegnata o notificata);
- Una da inviare al Prefetto;  
una per la scuola da tenere agli Atti;
- Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 6 procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione in duplice copia del relativo verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

### **Allegati alla procedura:**

Allegato A: Verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo.

Allegato B: Preposti alla vigilanza ed all'accertamento delle infrazioni.

Allegato B1: Lettera di comunicazione nomi Agenti accertatori.

Allegato C: Nomina preposto alla vigilanza ed all'accertamento delle infrazioni

Allegato D: Comunicazione al Prefetto.

Allegato E: Notifica di violazione ai genitori dell'alunno minorenne.

Allegato F: Estratto LEGGE 8 novembre 2013, n. 128

Il Dirigente  
Prof. Lamberto Montanari

